SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 novembre 1995, n. 494.

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli*: DINI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2133).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 23 settembre 1995.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 25 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 settembre 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato l'11 ottobre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3254)

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 12 ottobre 1995, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 ottobre 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 19 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato l'8 novembre 1995

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 settembre 1995, n 397, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 35, è ripubblicato il testo del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

95G0534

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 1995.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, paramtetri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante: «Interventi urgenti a favore dell'economia», convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Campania, presentati ai sensi della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 237/1993, nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Ritenuto di determinare, comunque, le modalità di finanziamento in relazione, soprattutto all'immediata eseguibilità di ciascun progetto;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresì conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilità dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione;

Considerate le valutazioni espresse dalla regione Campania nelle note del 4 ottobre 1994 e 27 giugno 1995 circa la misura massima del contributo da assegnare;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1995, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Mario D'Addio è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di turismo e spettacolo, attribuite dalla vigente normativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Campania di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge n. 237/1993.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo in conto capitale ai soggetti concessionari, per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata nell'importo specificato nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Il trasferimento dei fondi spettanti alla regione avverrà previa acquisizione delle convenzioni stipulate con i concessionari interessati, corredate dalle delibere approvative regolarmente vistate dall'organo di controllo regionale e comunque non appena esaurito *l'iter* relativo all'iscrizione dei fondi nei prescritti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 18 settembre 1995

p. *Il Presidente:* D'ADDIO

ALLEGATO

FINANZIAMENTO PROGETTI A CARATTERE REGIONALE - REGIONE CAMPANIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investim. ammiss. a contrib. L./milioni	Contributo conto capitale L./milioni
Ravello	Albergo Graal	Fraulo Anna Alb. Graal	2.624	782
Bacoli	Villaggio Le Mofete	Edilfer S.a.s.	8.975	2.675
Forio d'Ischia	Alb. Terme Castaldi	Castaldi S.n.c.	5.112	1.523
Capua	Hotel Capys	Capys S.r.l.	2.000	596
Pozzuoli	Le Dune	G.R.A.T.A.R. S.r.l.	6.085	1.813
		Totale finanziamento	24.796	7.389

95A6882

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 ottobre 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 22 dicembre 1993 riguardante: «Integrazioni al decreto ministeriale 7 giugno 1993 concernente la determinazione delle caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso».

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 settembre 1993 - serie generale - n. 209, relativo alla determinazione delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1994 - serie generale - n. 21, relativo ad integrazioni al citato decreto ministeriale 7 giugno 1993;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1995 - serie generale - n. 86, relativo a modificazioni al citato decreto ministeriale 7 giugno 1993 che, all'art. 2 prevede, tra i capi di vestiario del Corpo di polizia penitenziaria la dotazione di un giubbetto rifrangente senza determinarne la durata;

Ritenuta, pertanto, la necessità di determinare la durata di detto capo di vestiario;

Vista la nota n. 165088/1.9 in data 15 luglio 1995 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale del personale, con cui è stato richiesto l'ausilio degli enti tecnici del Ministero dell'interno, al fine di procedere alla determinazione della durata del giubbetto rifrangente di cui trattasi;

Vista la nota n. 7563/TR in data 21 agosto 1995, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio equipaggiamento e casermaggio - Direzione dei centri tecnici e raccolta V.E.C.A., ha comunicato che la durata media presumibile per il manufatto in questione è stimabile in 36 mesi;

Ritenuta la necessità di aggiornare il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale in data 22 dicembre 1993 con l'integrazione della indicata durata;

Decreta:

1. L'alinea «Giubbetto rifrangente ... 1 indeterm» dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1993 è sostituita dalla seguente: «Giubbetto rifrangente ... 1 mesi 36».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 16 ottobre 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A6909

DECRETO 18 novembre 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, concernente le attribuzioni delegate dal Ministro di grazia e giustizia dott. Lamberto Dini ai Sottosegretari di Stato avv. Edilberto Ricciardi e dott. Donato Marra.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla grazia e giustizia l'avv. Edilberto Ricciardi ed il dott. Donato Marra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1995, con il quale è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero di grazia e giustizia al Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto Dini;

Ritenuta la esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;

Ritenuta l'opportunità di rivedere e modificare le deleghe di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad

intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali e degli uffici di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

Avv. Edilberto Ricciardi:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali relativamente agli uffici II (cancellerie e segreterie giudiziarie), III (personale ausiliario e personale UNEP);

2) Direzione generale degli affari civili relativamente agli uffici I (cittadinanza, stato civile, rogatorie), uffici IV (fornitura e attrezzature e beni), V (servizi dei funzionari UNEP e dei messi di conciliazione), VIII (recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, servizi di cancelleria);

3) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: II ufficio centrale formazione aggiornamento personale (e relativa scuola di formazione); V ufficio centrale beni e servizi; VI ufficio centrale studi e informatica (CED); Istituto superiore di studi penitenziari e centro amministrativo Altavista - Museo criminale;

4) Ufficio centrale per la giustizia minorile;

5) Uffici per l'automazione dei servizi e per l'informatica.

Dott. Donato Marra:

1) Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali relativamente agli uffici I (magistrati), IV (inquadramento magistrati e relativo contenzioso), V (pensioni), VI (concorsi), VII (elezioni C.S.M. e consigli giudiziari, concorsi in magistratura);

2) Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni relativamente agli uffici II (notariato), III (ufficio centrale archivi notarili), VI (edilizia giudiziaria), VII (libere professioni);

3) Direzione generale degli affari penali e delle grazie;

4) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; I ufficio centrale del personale; III ufficio centrale ispettorato; IV ufficio centrale detenuti e trattamento.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il consiglio di amministrazione e incaricati delle relazioni internazionali.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo e appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;

c) gli atti e i provvedimenti che attengono a rapporti con il Consiglio superiore della magistratura e quelli che ineriscano alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;

e) atti relativi al procedimento di estradizione;

f) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali;

g) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Roma, 18 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7061

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 settembre 1995.

Tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto terzi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale sono state fissate le tariffe per le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto di amministrazioni statali, di enti e di privati;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che prevede l'effettuazione, da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, di prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati;

Riconosciuta la necessità di adeguare le tariffe anzidette ai costi per il personale utilizzato nell'esame della documentazione e nella effettuazione delle prove nonché ai costi relativi all'uso degli equipaggiamenti impiegati (strumentazione, camere climatiche, apparecchiature per prove meccaniche, apparecchiature per prove di sicurezza elettrica, campioni di riferimento, apparecchiature per analisi tecnologiche e chimico fisiche);

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi dovuti per le prestazioni scientifiche e sperimentali, eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sotto elencati elementi:

a) spese per il personale impiegato nell'esame della documentazione, per l'effettuazione delle prove e delle verifiche tecniche: L. 90.000 per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 360.000 per prestazioni inferiori alle tre ore;

b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo:

strumentazione e camere climatiche 0,80 per mille;

apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille;

campioni di riferimento 0,40 per mille;

c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato;

d) spese di missione per il personale impiegato fuori della sede di servizio: rimborso delle indennità da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente;

e) spese generali: il 15% del totale delle voci precedenti.

2. Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può adottare listini prezzi compilati sulla base degli elementi indicati nel comma 1.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995
Registro n. 6 Poste, foglio n. 178

95A6889

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1995.

Individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali dell'anno 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1996 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali e quella internazionale;

Visto lo schema di decreto ministeriale trasmesso alle Camere ai sensi dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificato dalla legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visti i pareri della commissione VI - Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e della commissione VI - Finanze della Camera dei deputati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 62/1990, nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie si deve tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con fatti o rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte nonché della capacità di richiamare la massima partecipazione di pubblico e, quindi, dei potenziali acquirenti di biglietti;

Ritenuto che sulla base dei suesposti principi sussiste la necessità di contemperare le diverse prioritarie esigenze, quali la più ampia presenza delle tradizioni locali e la massimizzazione del gettito erariale, per cui deve essere garantita la continuità delle manifestazioni tradizionali di Viareggio, Merano, Monza, Agnano ed Italia, assicurando al tempo stesso la equilibrata distribuzione geografica della scelta con l'abbinamento a manifestazioni la cui valenza, per il successo ripetuto nel tempo dell'evento celebrato, trascende il ristretto ambito locale;

Considerato, altresì che sussiste l'opportunità di abbinare a ciascuna lotteria più manifestazioni la cui

articolata combinazione costituisce un elemento di sicuro ed ampio richiamo, assicurando il perseguimento dei suindicati obiettivi;

Considerate le esigenze manifestate nei pareri resi dalle commissioni parlamentari:

a) secondo il parere della commissione Tesoro e Finanze del Senato del 3 ottobre 1995:

di abbinare alla lotteria di Agnano una ulteriore manifestazione;

di avviare, in via sperimentale, sin dal 1996, l'abbinamento ad una singola lotteria di tre manifestazioni;

di includere il Gran premio automobilistico di Imola ed il concorso di Miss Italia, rinviando al 1997 la manifestazione del Mondialtornianti di Faenza;

di inserire, infine, il Carnevale di Putignano, collegato, in via sperimentale alla medesima lotteria prevista per i Carnevali di Viareggio e di Acireale;

b) secondo il parere della commissione Finanze e Tesoro della Camera del 5 ottobre 1995, oltre a quanto osservato dalla commissione senatoriale:

di abbinare la Cavalcata Aleramica di Alessandria alla Maratona di Carpi in collegamento con la lotteria Europea di ottobre, con destinazione della quota di proventi della prima manifestazione alla ricostruzione nelle zone alluvionate;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nell'anno 1996:

Festival della canzone italiana di Sanremo e Sartiglia di Oristano;

Carnevale di Viareggio, di Acireale e di Putignano;

Maratona di Roma e Manifestazione televisiva di Primavera;

Gran premio ippico di Agnano e Gran premio di F. 1 di San Marino - Imola;

Regata storica delle antiche repubbliche marinare e Concorso ippico di «Piazza di Siena»;

Giro ciclistico d'Italia e castelli malatestiani;

Gran premio automobilistico di Monza e Palio della balestra di Lucca e Massa Marittima;

Festival dei Due Mondi di Spoleto e Giostra della quintana di Foligno;

Film festival ragazzi di Giffoni Valle Piana e Palio di Feltre;

Rassegna d'arte cinematografica di Venezia, «Trofeo dei Templi» di Agrigento e «Miss Italia» di Salsomaggiore;

Gran premio ippico di Merano e «Città spettacolo di Benevento»;

«Cavalcata Aleramica» di Alessandria e Maratona d'Italia di Carpi (lotteria internazionale);

Lotteria Italia collegata ad una trasmissione televisiva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 131

95A6908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Radio Emilia Stereo», in Formigine.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1988 con il quale la società cooperativa «Radio Emilia Stereo», con sede in Formigine (Modena), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Lorenza Vaccari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1988 con il quale si rettificava il nome del commissario liquidatore dott. Lorenzo Vaccari invece di Lorenza Vaccari e contestualmente si provvedeva alla sua sostituzione con il dott. Stefano Tinazzi;

Vista la nota del 3 marzo 1995 con la quale veniva comunicato che il dott. Stefano Tinazzi era deceduto;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Manicardi, nata a Modena, il 1° settembre 1955 e residente a Modena in viale Reiter n. 51/2, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Radio Emilia Stereo», con sede in Formigine (Modena), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 febbraio 1988, in sostituzione del dott. Stefano Tinazzi, deceduto.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6886

DECRETO 10 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parcheggiatori Ortomercato», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Parcheggiatori Ortomercato a r.l.», con sede in Milano, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Mario Caizzone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 maggio 1995 con la quale il dott. Mario Caizzone ha rassegnato le dimissioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano), il 7 aprile 1961 e residente a Milano in via Besana n. 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Parcheggiatori Ortomercato», con sede in Milano, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 aprile 1988, in sostituzione del dott. Mario Caizzone, dimissionario.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6887

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 ottobre 1995

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per i mutui contratti nel 1995.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale prevede un intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti nel 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1995 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 31 marzo 1996 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere tramesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello fornito da questo Ministero nel formato cm 21 × 29,7.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1996.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1995

p. *Il Ministro dell'interno*
SCIVOLETTO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1995

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

C

AP

CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

Dichiarazione di certificazione negativa totalmente

Eventuale residuo degli anni precedenti (1988 - 1992)

Rate dei mutui contratti nel 1995 (lettera E campo 30)

Eventuale quota residua

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità dell'art. 22 della legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

LUOGO

DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a ...., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1995 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD. PP., DALL' INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

PAG. [ ]

TIPO MS1

TIPO ENTE: C / AP / CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE						
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO 1			CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3			TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8		ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE						
a)	1			2	21	24
b)	3			4	25	26
c) d)	6	7	8		27	30
DESCRIZIONE						
a)	1			2	21	24
b)	3			4	25	26
c) d)	6	7	8		27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1995
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP		
		CM	VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21	24
	25	26
	27	30

95A6838 FINLOC

DECRETO 9 novembre 1995.

Scioglimento del consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa», costituito tra i comuni di Tolfa e Allumiere, siti nella provincia di Roma, non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa» è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolò Franco e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del consiglio stesso fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta e al presidente.

Roma, 9 novembre 1995

Il Ministro: CORONAS

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa», costituito tra i comuni di Tolfa ed Allumiere, siti nella provincia di Roma, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate il 12 agosto 1995 dal presidente e dalla intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 29 agosto, 23 settembre, 2 e 10 ottobre 1995 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12490/1777/93 Gab. del 13 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della terza comunità montana «Monti della Tolfa» ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicolò Franco.

Roma, 26 ottobre 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A6910

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, in Pescara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara;

Vista la delibera del 22 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16, nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 3 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, con sede in Pescara, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 3 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, nonché mantenendo la finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela in genere delle categorie sociali più deboli, attravreso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee, secondo un proprio regolamento.

(Omissis).

Art 5

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei dividendi rivenienti dalla partecipazione nella società conferitaria ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria

La riserva può essere investita, esclusivamente, in titoli della conferitaria e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva vanno ad incrementare la stessa.

Comma 3.

Il 30% dei proventi e delle rendite che residuano dopo accantonato quanto al precedente comma... *(Omissis).*

Comma 4.

I proventi di natura straordinaria possono essere destinati a finalità gestionali della Fondazione e/o alla realizzazione.... *(Omissis).*

(Omissis).

Art 8.

Consiglio di amministrazione

Comma 1.

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove consiglieri.

(Omissis).

Comma 3.

I consiglieri vengono nominati come segue:

(Omissis);

uno dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane, sulla base di una terna indicata dalla Fondazione;

due dai consiglieri in carica, riuniti in organo collegiale secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art 11 del presente statuto, tra eminenti personalità con competenze coerenti con gli specifici settori di intervento volta per volta individuati dalla Fondazione.

Comma 4.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Comma 5.

Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano i divieti di cumulo con altre cariche... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 9.

Comma 1.

I componenti il consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Comma 2.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori, ma non oltre quarantacinque giorni dalla loro naturale scadenza. Si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 293/1994.

Comma 3.

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla designazione, il consigliere verrà dichiarato decaduto con conseguente perdita da parte dell'ente alla specifica nomina.

Comma 4.

Per la ricomposizione del numero dei consiglieri, provvederà il consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 dello statuto

Comma 5.

I consiglieri che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause saranno sostituiti dall'ente cui spetta la nomina entro il termine di quarantacinque giorni. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, provvederà alla nomina di consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 dello statuto

Comma 6.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 10.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio .... *(Omissis).*

(Omissis);

la determinazione della misura dell'indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale .... *(Omissis)* la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti assegnati;

(Omissis);

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuare a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti assegnati;

(Omissis).

Art. 11.

(Omissis).

Comma 4.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative alla cessione totale o parziale della partecipazione nella società conferitaria di cui all'art. 1, che devono riscuotere il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati al consiglio.

(Omissis).

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 3.

I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili. I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori purché non oltre quarantacinque giorni dalla loro naturale scadenza. Si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 293/1994.

Comma 4.

Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla designazione, il sindaco verrà dichiarato decaduto con conseguente perdita da parte dell'ente alla specifica nomina.

Comma 5.

Per la ricomposizione del numero dei sindaci, provvederà il consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Comma 6.

I sindaci che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause saranno sostituiti dall'ente cui spetta la nomina entro il termine di quarantacinque giorni. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, provvederà alla nomina il consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le norme e con le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Comma 7.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Comma 10.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo. Svolge le funzioni di presidente del collegio sindacale il sindaco più anziano in carica o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Omissis).

Art. 14.

Indennità di carica e rimborsi spese

(Omissis).

Comma 2

Al presidente ed ai membri del collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

Tale compenso, per il solo presidente, è maggiorato del 25% rispetto al compenso degli altri sindaci.

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

Comma 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 il consiglio delibera sulla destinazione dei proventi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2.

(Omissis).

95A6986

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori, in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori, con sede in Reggio Emilia;

Vista la delibera del 28 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 7, 8, 9, 14 e 19 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7 e 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori, con sede in Reggio Emilia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione del quarto comma dell'art. 9 dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i cittadini residenti nella provincia di Reggio Emilia.

Gli undici consiglieri sono nominati:

due dal presidente della provincia di Reggio Emilia;

due dal sindaco del comune di Reggio Emilia;

due dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia, d'intesa con il presidente della Fondazione;

due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane;

uno fra i professionisti residenti nella provincia di Reggio Emilia ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. La categoria professionale cui spetta la nomina è designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta dal consiglio dell'ordine, d'intesa con il presidente della Fondazione;

uno da una associazione particolarmente significativa operante nella provincia di Reggio Emilia nel settore del volontariato socio-assistenziale e sanitario. L'associazione cui spetta la nomina è designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina e fatta dall'organo direttivo della stessa, d'intesa con il presidente della Fondazione;

uno nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione, tra esponenti di significativo rilievo dei settori di intervento dell'ente.

La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

La Fondazione garantirà una tempestiva comunicazione all'ente cui spetta la nomina tramite lettera raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, cosicché la nomina stessa possa intervenire prima della scadenza del mandato.

Quando l'ente o l'associazione cui spetta la nomina non vi provveda entro la data di scadenza del mandato, il consigliere potrà rimanere in carica per un periodo massimo di quarantacinque giorni; se entro il quarantaduesimo giorno l'organo collegiale competente alla designazione non vi avra provveduto, il potere di nomina viene trasferito in capo al presidente dell'ente o associazione.

Ove anche questi non vi provvedesse entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del mandato, il potrer di nomina viene trasferito il capo al consiglio di amministrazione della Fondazione.

Quando l'ente pubblico territoriale cui spetta la nomina non provveda entro il termine massimo di scadenza dell'incarico, si applica la disciplina prevista dall'art. 36 legge n. 142/1990, in virtù del quale spetta al comitato regionale di controllo la potestà di adottare i provvedimenti sostitutivi a mezzo di un commissario.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente.

Art. 14.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro nazionale dei revisori e residenti nella provincia di Reggio Emilia, con le attribuzioni stabilite degli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Di essi uno è nominato, alternativamente, dal sindaco del comune di Reggio Emilia e dal presidente della provincia di Reggio Emilia.

Uno è nominato dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

Uno e nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione

I revisori restano in carica tre anni e sono confermabili.

Essi devono intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione.

Il collegio sceglie tra i suoi membri il presidente

95A6987

DECRETO 13 novembre 1995.

Modalità di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di determinare ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione di titoli di Stato;

Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessità di definire le modalità con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro presso la Banca d'Italia denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza.

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, che intervengono per conto proprio e della clientela.

3. Con le disponibilità del Fondo sarà sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.

4. I titoli interessati dalle operazioni di acquisto e di rimborso devono risultare depositati nella gestione centralizzata della Banca d'Italia.

5. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli operatori specialisti in titoli di Stato.

Art. 2.

1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, comunicherà, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzerà la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.

Art. 3.

1. Nel caso in cui i titoli acquistati siano certificati di credito del Tesoro, la Banca d'Italia provvederà al loro annullamento e li invierà alla Direzione generale del Tesoro in uno con l'elenco dei titoli estinti contestualmente verrà predisposto e trasmesso il piano di ripartizione per taglio dei titoli rimasti in vita.

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano buoni del Tesoro poliennali, la Banca d'Italia procederà a consegnarli, previo annullamento, alle sezioni di tesoreria provinciale che comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale del Tesoro e alla tesoreria centrale l'ammontare dei titoli estinti, la serie e il taglio degli stessi.

Art. 4.

1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *a)* dovrà specificare:

a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi;

b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) i criteri di determinazione e le modalità di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.

2. In ogni caso, il Ministro del tesoro si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto *d)*, ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.

Art. 5.

1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, riservata agli operatori specialisti, sarà gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvederà a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.

2. Il Ministro del tesoro comunicherà la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che potranno essere acquistati.

3. Il Ministro del tesoro si riserva la facoltà di escludere offerte che presentano condizioni di prezzo ritenute non convenienti.

Art. 6.

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato ed annullati, con riferimento anche alle relative cedole, nonché l'importo dei titoli in essere.

2. I titoli ritirati dal mercato con le modalità indicate nei precedenti articoli dovranno essere consegnati al servizio II della Direzione generale del Tesoro, che provvederà:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza;

c) alla distruzione dei titoli ritirati, nonché delle relative cedole non ancora staccate, con le stesse modalità adottate per i titoli venuti a regolare scadenza.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7026

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 settembre 1995.

Assegnazione e ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 7 della legge 7 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1993, concernente l'approvazione del programma triennale di tutela ambientale, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994 e 20 dicembre 1994;

Vista in particolare la tabella 4 della citata delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa alla ripartizione delle risorse per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, da cui risulta l'ammontare delle risorse da ripartire pari all'importo di 435,35 miliardi di lire;

Visto l'art. 23, comma 7, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271, che ha individuato otto aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, destinando alle regioni nel cui territorio ricadono le suddette aree fino ad un massimo del 40% delle risorse da ripartire della citata tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato regioni nella seduta del 3 agosto 1995;

Considerata la necessità di avviare gli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle otto aree critiche individuate dal decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

È assegnato l'importo complessivo di 167.720 milioni di lire, pari al 38,5253% delle risorse non ripartite della tabella IV della delibera CIPE 21 dicembre 1993 alle regioni nel cui territorio ricadono le aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate dal citato decreto-legge 7 luglio 1995, n. 271.

È approvato il piano di ripartizione, composto dalla tabella *A* e dall'allegato *A*-1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1995
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 239

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONI

Regioni	Importo in mld di lire
Emilia-Romagna	20
Liguria	47,72
Lombardia	20
Piemonte	60
Toscana	20
Totale . . .	167,72

ALLEGATO *A*-1

AREE CRITICHE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI

N. ord.	Aree critiche	Importo in mld di lire
1	Aree industriali di Livorno e Piombino	20
2	Area industriale e portuale di Genova	27,72
3	Area industriale e portuale di Ravenna	20
4	Aree industriali di Trecate Novara	20
5	Aree industriali del Lambro-Olona-Seveso	20
6	Area industriale della provincia di Savona	20
7	Aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori della U.S.L. 76	20
8	Aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida-Province di Asti, Alessandria e Cuneo	20
	Totale . . .	167,72

95A6911

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 ottobre 1995.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1996.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 1996;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1. La ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5, Camerlata (Como), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1996, le seguenti sostanze (base anidra), per il consumo nazionale:

codeina	kg	300
diidrocodeina	»	500
etilmorfina	»	30
morfina	»	200
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	3
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	2
3-moacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

e per l'esportazione:

codeina	kg	400
diidrocodeina	»	3.500
etilmorfina	»	30
morfina	»	400
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	0,500
tebacone	»	0,500
buprenorfina	»	5
3-moacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
acetildiidrocodeina	»	0,200
acetorfina	»	0,200
etorfina	»	0,200
normorfina	»	0,200
norcodeina	»	0,200
norossicodone	»	0,200

2. La ditta Laboratori MAG S.p.a., via Milano n. 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1996, le seguenti sostanze:

fendimetrazina base:
kg 2.000 per il commercio interno;
kg 5.000 per l'esportazione;

amfepramone base:
kg 1.000 per il commercio interno;
kg 10.000 per l'esportazione.

3. La ditta Secifarma S.p.a., via Bissone, 5, Baranzate di Bollate (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1996, le seguenti sostanze:

destropropossifene base:
kg 500 per il commercio interno;
kg 10.000 per l'esportazione;

1-metamfetamina base:
kg 100 per il commercio interno;
kg 100 per l'esportazione.

4. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1996, le seguenti sostanze:

pentazocina base:
kg 300 per il commercio interno;
kg 2.200 per l'esportazione;

R-3, 4-dimetossiamfetamina:
kg 500 per l'esportazione.

5. La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1996, la seguente sostanza:

destropropossifene base:
kg 2.000 per il commercio interno;
kg 80.000 per l'esportazione;

6. La ditta Alchymars S.r.l., Ceriano Laghetto (Milano), è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1996, kg 500 di 1-Metamfetamina.

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

Roma, 31 ottobre 1995

p. *Il Ministro:* SCIOTTI

95A6912

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Franciacorta» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Franciacorta» in «Terre di Franciacorta» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1995;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Franciacorta» intesa ad ottenere la modifica del disposto dell'art. 5 del disciplinare di produzione di cui trattasi per quanto concerne la zona di imbottigliamento e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta»;

Vista la successiva nota presentata dal Consorzio sopra indicato con la quale viene ritirata l'istanza di cui sopra;

Ritenuto in conseguenza di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Franciacorta» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata al riguardo, dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Franciacorta», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, ed é approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione che sostituisce quello relativo alla denominazione di origine controllata «Franciacorta» approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche.

Tale denominazione è riservata ai vini bianchi e rossi, già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Franciacorta» che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — le denuncie dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del

medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Franciacorta», nelle tipologe bianco e rosso, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici:

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra:

di 24 mesi per il prodotto in commercio al dettaglio presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso. la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi allo stato sfuso per l'imbottigliamento.

I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata «Franciacorta», con la menzione bianco e rosso, prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» i prodotti nella vendemmia 1995, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondono ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposti ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI FRANCIACORTA».

Art. 1

La denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» seguita eventualmente dalle menzioni facoltative bianco o rosso è riservata ai vini, già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Franciacorta» con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2.

1) Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:
Chardonnay e/o
Pinot bianco e/o
Pinot nero.

2) Il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (rosso) deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Cabernet Sauvignon e
Cabernet franc per un minimo del 25%
Barbera per un minimo del 10%
Nebbiolo per un minimo del 10%
Merlot per un minimo del 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del «Terre di Franciacorta» (rosso) anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni autorizzati e raccomandati per la provincia di Brescia fino ad un massimo del 10%, con esclusione dei vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Terre di Franciacorta» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Isco, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.

Tale zona è così delimitata.

Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue, sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 - 138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione Cellatica.

Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo fino a Paratico.

Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:

Partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'Autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3 - 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la strada statale 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.

Art. 4

1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2) Sono da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

3) Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

4) Sono da escludere, inoltre, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo tutte le zone e le aree poste e comprese nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate e di bassa pianura.

5) I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera e a pergola) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

6) E' vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due volte per campagna.

7) La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, la resa massima in ettolitri di vino finito e i rispettivi titoli alcolometrici volumici minimi naturali devono essere i seguenti.

	Q.li/Ha	Hl/Ha	Vol%
Terre di Franciacorta (bianco)	115	78,2	10,5
Terre di Franciacorta (rosso)	115	78,2	10,5

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione di uva per ettaro dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale di uva del vigneto non superi del 20% detti limiti.

8) La raccolta delle uve deve essere fatta in modo da non compromettere la integrità degli acini.

9) I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatto salvo per i nuovi vigneti a sylvoz o pergola la cui densità ad ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi. Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e di reimpianto è consentito esclusivamente sui terreni a terrazzamento.

10) Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

11) La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5

1) Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte ricompresi nel perimetro delimitato.

3) L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino la tradizionalità di tali operazioni.

4) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche.

5) La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» è del 68%.

6) Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

7) Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

8) Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'albo dei vigneti, anche per il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco), ma non viceversa.

9) È altresì consentito che a seguito dalla scelta in cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima della aggiunta dello sciroppo zuccherino, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» passi a vino tranquillo a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» (bianco) ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta».

10) I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» possono utilizzare la menzione «vigna» seguita dal toponimo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti all'art. 6 della legge n. 164 del 1992 e purché la resa massima in uva per ettaro, in ettolitri di vino finito per ettaro e il titolo alcolometrico minimo naturale siano i seguenti:

	Q.li/Ha	Hl/Ha	Vol%
	—	—	—
Terre di Franciacorta (bianco e rosso)	115	78,2	11

11) Il vino «Terre di Franciacorta» (bianco), recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, può essere affinato anche in legno, immesso al consumo solo dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia, avendo maturato almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

12) Il vino «Terre di Franciacorta» (rosso), recante la menzione «vigna» seguita dal toponimo, può essere immesso al consumo solo dopo un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ai due anni, a partire dalla data di inizio della vendemmia, come determinato dal conforme decreto prefettizio, di cui almeno sei mesi in legno e seguito da un ulteriore periodo di almeno sei mesi in vasca d'acciaio e/o in bottiglia.

Art. 6.

1) I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre di Franciacorta» (bianco):

colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Terre di Franciacorta» (rosso):

colore: rosso vivo con riflessi violacei, se giovane;
odore: fruttato, erbaceo, caratteristico;
sapore: di medio corpo asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

2) I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Terre di Franciacorta» (bianco):

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Terre di Franciacorta» (rosso):

colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, caratteristico con sfumature erbacee;
sapore: asciutto, di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

3) È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

1) E' consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

2) Alle condizioni previste dal presente disciplinare e nella presentazione e designazione dei vini «Terre di Franciacorta», la menzione «vigna» seguita dal toponimo senza alcuna interposizione di altri termini può essere utilizzata soltanto ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 164/1992 e alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

3) E' inoltre consentito nella designazione e presentazione dei vini, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore e nel rispetto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

4) E' vietato l'uso di indicazioni geografiche, finché non opportunamente previste in lista positiva facente parte integrante del disciplinare di produzione, che facciano riferimento a frazioni, comuni, località o sottozone comprese nella zona di cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici e quelli di vigna.

5) La specificazione tradizionale «denominazione di origine controllata» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Terre di Franciacorta» senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

6) Nella presentazione e designazione del prodotto i termini «bianco» e «rosso» sono facoltativi; se espressi, seguono immediatamente al di sotto sia la denominazione «Terre di Franciacorta» che la specificazione «denominazione di origine controllata» e devono figurare sempre con caratteri di stampa di altezza e di dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.

7) Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione «vigna» seguita dal toponimo deve essere riportata immediatamente al di sotto sia della denominazione «Terre di Franciacorta» che della specificazione «denominazione di origine controllata». In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco e rosso).

8) Sulla etichetta principale delle bottiglie contenenti i vini «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

9) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e simili.

Art. 8.

1) I vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» possono essere commercializzati in contenitori di qualunque capacità prevista per legge.

2) I vini «Terre di Franciacorta» con la menzione «vigna» seguita dal toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a 5 litri.

3) Tutti i vini della denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. È ammesso per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri il tappo a vite e/o a strappo.

95A6913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE 9 novembre 1995.

Definizione delle regole tecniche per il mandato informatico.

L'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede che l'Autorità definisca «le regole tecniche ... affinché le evidenze informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e contabili»;

Precisato che per evidenza informatica si intende un messaggio elettronico, composto da dati utente e da codici universali, che viene validamente impiegato a fini probatori, amministrativi e contabili;

Vista la proposta all'uopo predisposta dagli uffici;

Delibera

di dettare, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le regole tecniche per il mandato informatico di seguito riportate:

Regole tecniche per il mandato informatico

1. Protocollo di trasmissione.

I dati vengono trasmessi, di regola, attraverso linee di telecomunicazione: il protocollo di trasmissione adottato è quello nella norma CCITT X.25 e successive evoluzioni.

2. Regole sintattiche.

Le regole sintattiche di trattamento delle evidenze informatiche devono conformarsi allo standard UN/EDIFACT mantenuto da UN/ECE, emesso da ISO e ripubblicato da CEN per l'Europa, e pertanto la norma di riferimento è la EN 29735:1992 (ISO 9735) e successive evoluzioni, incluso ISO 9735 Amendment 1:1992 (estensione del repertorio caratteri).

3. Directory UN/EDIFACT.

I messaggi da utilizzare dovranno essere conformi alle specifiche definite nella directory UNTDID e scelti tra:

i messaggi allo status 2 (messaggi standard) dell'ultima directory pubblicata, altrimenti tra

i messaggi allo status 2 di directory precedenti all'ultima pubblicata ma non oltre la Untdid Version S.93.A inclusa, altrimenti tra

i messaggi allo status 1 dell'ultima directory o di directory precedenti all'ultima pubblicata, ma non oltre la Untdid Version D.93.A inclusa.

Qualora si renda necessario definire nuovi messaggi si fa riferimento a quanto specificato nel documento «UN/EDIFACT Message Design Guidelines»; le strutture di dati dovranno conformarsi, ove possibile, a quelle definite nelle directory UN/EDIFACT di «segmenti dati» e «data element». Tali messaggi dovranno essere sottoposti all'Autorità per una verifica e per un'eventuale, successiva, istruttoria per la standardizzazione.

4. Sicurezza dell'interscambio.

4.1 Servizi.

Per quanto attiene la sicurezza dell'interscambio dovranno essere realizzati i seguenti servizi:

autenticazione dell'origine;
non ripudio (invio e ricezione);
integrità del contenuto;
integrità della sequenza dei messaggi.

I suddetti servizi dovranno essere realizzati in conformità al DRAFT UN/ECE R. 1026 Addendum 1-4 emesso dalle Nazioni Unite nell'aprile 1994, che rappresenta attualmente il documento di riferimento per la realizzazione della sicurezza in UN/EDIFACT.

Qualora le amministrazioni interessate ritengano necessario realizzare anche il servizio di «Confidenzialità del contenuto» (Riservatezza), per il quale non è disponibile alla data alcuno standard UN/EDIFACT di riferimento, la sua realizzazione dovrà avvenire secondo la seguente modalità:

Realizzazione del servizio per la riservatezza, contestualmente agli altri servizi di sicurezza, nell'ambito dello stesso messaggio.

I dati oggetto del servizio per la riservatezza sono quelli contenuti in tutti i segmenti del messaggio (Tecnica Header - Trailer). Gli elementi di sicurezza necessari alla decrittazione dei segmenti utente sono inseriti in appositi segmenti posti all'inizio del messaggio e prima della parte crittografata.

Per particolari condizioni, e previa autorizzazione dell'Autorità, è possibile adottare la seguente modalità alternativa:

Realizzazione del servizio per la riservatezza mediante interscambio EDIFACT. Il messaggio contenente i dati applicativi viene inviato crittografato e l'interscambio avviene utilizzando uno dei meccanismi di comunicazione descritti al punto 5 (Meccanismo di comunicazione). Le informazioni per la decifratura del messaggio interscambiato sono inviate, tramite messaggio AUTACK, assieme alle altre informazioni necessarie a realizzare i servizi di sicurezza indicati in precedenza.

4.2 Gestione delle chiavi.

Per la gestione delle chiavi sarà necessario individuare i cinque distinti ruoli appresso riportati:

utente;
autorità di certificazione;
directory;
generatore della chiave;
autorità di registrazione.

Per quanto riguarda sia le modalità di gestione delle chiavi sia le competenze da attribuire ai singoli ruoli, saranno specificate appropriate regole tecniche da parte dell'Autorità.

Nel caso di interscambio tra un numero limitato di entità, e in attesa delle relative regole tecniche, è consentito l'uso di un meccanismo bilaterale concordato tra le parti. A tal fine, le modalità di gestionie delle chiavi possono essere distinte per:

Chiavi asimmetriche:

generazione: avviene a cura di ciascuna entità;
distribuzione: ciascuna entità invia la chiave pubblica soddisfacendo i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio dell'origine e della destinazione;

Chiavi simmetriche:

generazione: avviene a cura di una delle entità, o dalle entità in concorso, rispettando le procedure concordate e sottoscritte;

distribuzione: avviene come per le chiavi asimmetriche realizzando, in aggiunta, il soddisfacimento del requisito della confidenzialità.

Le chiavi dovranno essere rinnovate periodicamente e con un intervallo di tempo concordato tra le amministrazioni interessate rispettando i requisiti sopra esposti.

5. Meccanismo di comunicazione.

Il meccanismo di comunicazione che dovrà essere utilizzato per lo scambio delle evidenze informatiche dovrà essere conforme alla norma CCITT X.400 versione 88 (ISO/IEC 10021-1-7:1988) e successive evoluzioni. L'interchange EDIFACT dovrà essere trasferito con approccio P2.

Alternativamente potrà essere utilizzato il protocollo riportato nella norma CCITT X.435 (ISO/IEC 10021-8,9) conosciuto anche con la denominazione Pedi.

6. Modelli di accordo (Contratto EDI).

Per gli accordi bilaterali si dovrà fare riferimento alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea del 19 ottobre 1994, che specifica lo schema contrattuale per la regolamentazione degli aspetti tecnici e legali dell'interscambio tra le parti.

Quando saranno disponibili altre norme che soddisfino le esigenze relative al mandato informatico l'Autorità provvederà ad emanare le relative regole tecniche.

Roma, 9 novembre 1995

Il presidente: REY

95A6899

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 37, sesto comma, e 72, terzo comma, del titolo IV «facoltà di economia» relativamente al corso di decreto universitario in «econonomia e amministrazione delle imprese» viene sostituito l'insegnamento di «matematica generale» con quello di «metodi matematici per la gestione delle aziende», raggruppamento disciplinare S04A.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 31 ottobre 1995

Il rettore: CALZONI

95A6898

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 marzo 1994;

Vista la nota prot. n. 2200, con la quale il suddetto Ministero in data 16 settembre 1994, ha trasmesso l'elenco delle corrispondenze tra le tipologie delle scuole di specializzazione definite dalla tabella XLV/1 e le tipologie precedenti;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina veterinaria in data 12 aprile 1995, consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1995, senato accademico in data 4 luglio 1995 relativa alla trasformazione della scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali nella scuola di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione;

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'utimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 148 è così modificato:

Art. 148. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce:

a) la laurea in medicina veterinaria;

b) la laurea in scienze della produzione animale;

c) il diploma di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione.

Art. 2.

Nella normativa generale per le scuole di specializzazione, all'art. 267, contenente l'elencazione delle scuole di specializzazione, la scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali è soppressa e sostituita dalla scuola di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione.

Art. 3.

Gli articoli da 418 a 425, relativi alla scuola di specializzazione in malatattie dei piccoli animali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 418. — È istituita presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in patologia e clinica degli animali d'affezione. La scuola ha lo scopo di ampliare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la preparazione professionale dei laureati in medicina veterinaria nell'ambito della clinica degli animali d'affezione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia e clinica degli animali d'affezione, con indirizzo. Gli indirizzi previsti sono: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, oculistica e ortopedia.

Art. 419. — La scuola ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate. La frequenza è obbligatoria.

Art. 420. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito in n. 10 unità, per un totale di 30.

Art. 421. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.

Art. 422. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

Art. 423. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche sottospecificate, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1200 ore di didattica, 600 ore di insegnamento e 600 ore di attività pratiche guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:

Area 1 — *Anatomia e fisiologia.*

Approfondimento ed aggiornamenti di anatomia e fisiologia speciale degli apparati.

Settori scientifico-discipinari: V30A, V30B.

Area 2 — *Alimentazione e zootecnia.*

Elementi di nutrizione e dietetica: zoognostica, genetica, selezione, etologia ed allevamento.

Settori scientifico-discipinari: G09A, G09B, G09C.

Area 3 — *Propedeutico-diagnostica-patologica.*

Elementi di patologia e semeiologia medica, chirurgica e della riproduzione; diagnostica di laboratorio e strumentale; anatomia patologica; tossicologia.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V33B, V34A, V34B, V33A.

Area 4 — *Malattie infettive e parassitarie.*

Elementi di epidemiologia e clinica delle malattie infettive e parassitarie del cane e del gatto oltreché delle specie esotiche d'affezione e da voliera; relativa normativa di polizia sanitaria e legislazione veterinaria.

Settori scientifico-discipiinari: V32A, V32B, V33B.

Area 5 — *Radiologia.*

Elementi di radioprotezione e radiologia unitamente a diagnostica per immagini.

Settori scientifico-discplinari: V33B.

Area 6 — *Clinica medica.*

Clinica delle malattie degli apparati e terapia speciale medica (cardiologia, gastroenterologia, ematologia, pneumologia, . nefrologia, endocrinologia, neurologia, psicologia, dermatologia, oncologia).

Settori scientifico-disciplinari: V33B.

Area 7 — *Clinica chirurgica.*

Clinica chirurgica dei vari apparati ed anestesiologia (ortopedia, oculistica, odontostomatologia).

Settori scientifico-disciplinari: V34A.

Area 8 — *Clinica ostetrica.*

Elementi di ostetricia, clinica ostetrica e ginecologica, oltreché di fecondazione artificiale ed andrologia.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

Almeno 200 ore di didattica delle 1200 ore complessive dovranno essere dedicate ad uno o più dei seguenti indirizzi: cardiologia, dermatologia, ematologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia oculistica e ortopedia. Per l'espletamento dell'attività didattica relativa agli indirizzi si farà ricorso ai settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A, V32A, V32B, V33A, V33B, V34A, V34B.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà all'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 424. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile, nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia o all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 425. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1995

Il rettore

95A6895

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le tabelle VIII e XIII-*ter* relative rispettivamente agli ordinamenti didattici universitari per il conseguimento delle lauree in filosofia e conservazione dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 5 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 124 relativo allo statuto del corso di laurea di filosofia, nell'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti discipline:

«54 Logica dei linguaggi naturali;

55 Epistemologia;

56 Storia della psicologia.».

L'art. 132 relativo allo statuto del corso di laurea in conservazione dei beni culturali (con sede a Ravenna), è modificato come segue:

I indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici):

al punto *d)* area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo sono aggiunte le disciplina «22) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo», «23) Storia del cristianesimo antico»;

al punto *e)* Area dell'archeologia orientale e aggiunta la disciplina «26) Storia dell'astronomia»;

II indirizzo dei beni mobili o artistici (storici, artistici, architettonici):

al punto *a)* Area delle discipline di interesse generale è aggiunta la disciplina «24) Geografia culturale»;

al punto *e)* Area delle tecniche è aggiunta la disciplina «15) Conservazione dei monumenti lapidei».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6897

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3. — 1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree:

1) scienze e tecnologie agrarie;

2) scienze forestali e ambientali.

Art. 2.

L'art. 4, concernente il corso di laurea in scienze agrarie e soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 4 *(Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie)*. — 1. Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

2. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

3. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

4. Il corso di laurea è articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo saranno previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo è riportato nel certificato degli studi.

5. Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

6. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscera gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

7. La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

8. L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste, 400 sono riservate alla preparazione della tesi di laurea e al tirocinio pratico-applicativo.

9. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

10. Ai sensi del secondo comma, lett. *d*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo punto 18.

11. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

12. Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

13. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

14. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente punto 3;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

16. La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico, ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

17. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

18. L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A04A Analisi numerica;

A04B Ricerca operativa;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

S01A Statistica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Fisica (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica.

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

Biologia vegetale (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica;

E01B Botanica sistematica;

E01C Biologia vegetale applicata;

E01E Fisiologia vegetale;

G07A Chimica agraria.

Biologia animale (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

E02A Zoologia;

E02B Anatomia comparata e citologia;

E04A Fisiologia generale;

V30A Anatomia degli animali domestici;

V30B Fisiologia degli animali domestici;

G06A Entomologia agraria.

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria;

E01E Fisiologia vegetale;

E05A Biochimica.

Genetica agraria (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari:

G04X Genetica agraria.

Scienza del suolo (ore 50).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria;

G07B Pedologia;

D02A Geografia fisica e geomorfologia;

D02B Geologia applicata.

Agronomia e coltivazioni (ore 200).

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G02C Orticoltura e floricoltura.

Difesa delle colture (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria;

G06B Patologia vegetale;

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee.

Zootecnia (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G09A Zootecnia generale e miglioramento genetico;

G09B Nutrizione e alimentazione animale;

G09C Zootecnia speciale;

G09D Zoocolture.

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;

G02B Coltivazioni arboree;

G02C Orticoltura e floricoltura;

G06A Entomologia agraria;

G07A Chimica agraria;

G09A Zootecnia generale e miglioramento genetico;

E03A Ecologia;

E01C Biologia vegetale applicata;

E01D Ecologia vegetale;

E01E Fisiologia vegetale.

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

Genio rurale (ore 150).

Settori scientifico-disciplinari:

G05A Idraulica agraria e forestale;

G05B Meccanica agraria;

G05C Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura.

Economia ed estimo (ore 200).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale;

P01A Economia politica;

P01B Politica economica.

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 ottobre 1995

Il rettore: MURARO

95A6932

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere del 1° giugno 1994, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei posti di professore universitario di ruolo della prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari;

Vista la proposta del senato accademico del 27 aprile 1995;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 luglio 1995;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con note del 12 ottobre 1995, protocolli numeri 1775, 1776 e 1777, in merito all'ampliamento della pianta organica dei professori ordinari e straordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al quarto comma, prima parte, dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella tabella 1 (art. 97), concernente i posti di professore universitario di ruolo della prima fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di lingue e letterature straniere è modificato da dieci a quindici.

Art. 2.

Nella tabella 2 (art. 97), concernente i posti di professore universitario di ruolo della seconda fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di lingue e letterature straniere è modificato da quattordici a quindici.

Art. 3.

Nella tabella 4 (art. 107), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di lingue e letterature straniere è modificato da trentadue a trentasei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 1995

Il rettore: BAUSOLA

95A6894

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 494** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per la nautica da diporto».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato dalla relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307». Il D.L. n. 307/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995).

Art. 1.

Disposizione transitoria

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'art. 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 3, comma 10-*bis*, del D.L. n. 378/1994 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto) è il seguente: «10-*bis*. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa e stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter* dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6980

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 14 novembre 1995, n. AIPA/CR/9.

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 9 novembre 1995, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 9 novembre 1995, ha deliberato una integrazione all'elenco delle società di monitoraggio allegato alla circolare 9 febbraio 1995, n. AIPA/CR/8, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1995, selezionate sulla base di criteri oggettivi — predeterminati dalla medesima Autorità — come precisato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/1993 e specificate nell'allegato 1.

Tale elenco è, peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 9 NOVEMBRE 1995, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO (art. 13, comma 2, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

Coopers & Lybrand - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano

Criteia - Consorzio informatico di progettazione monitoraggio ed auditing - Via del Pozzetto, 105 - 00187 Roma

Etnoteam S.p.a. - Via Adelaide Bono Cairoli, 34 - 21127 Milano

Gartner Group Italia S.r.l. - Corso Garibaldi, 49 - 20121 Milano

Nolan, Norton Italia S.r.l. - Corso Italia, 6 - 20122 Milano

Peat Marwick Consultant S.r.l. - Via Sardegna, 40 - 00187 Roma

Price Waterhouse Management Consultant - Corso d'Italia, 39 - 00198 Roma

Protos - Via Einaudi, 15 - 20126 Milano

P.R.S. - Planning ricerche e studi - Via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi - Via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma

95A6938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 15 novembre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Patruno Sabino alla sede di Civitanova Marche, distretto notarile di Macerata.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1995 è stato revocato il decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1995, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Toscano Paolo alla sede di Partinico, stesso distretto notarile.

95A6948

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Latisana ad accettare una donazione

Con decreto n. 5863/TO Sett. del 27 settembre 1995 del prefetto della provincia di Udine il direttore *pro-tempore* della direzione didattica di Latisana è autorizzato ad accettare la donazione consistente in un computer IBM PS/2 SX 40 con mouse, completo di video, tastiera e stampante Manesmann MT 81, del valore di L. 2.000.000, disposta dalla Banca popolare di Latisana.

95A6949

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 novembre 1995

Dollaro USA	1591,56
ECU	2069,03
Marco tedesco	1129,01
Franco francese	327,28
Lira sterlina	2472,49
Fiorino olandese	1008,21
Franco belga	54,910
Peseta spagnola	13,128
Corona danese	291,31
Lira irlandese	2550,79
Dracma greca	6,820
Escudo portoghese	10,788
Dollaro canadese	1178,24
Yen giapponese	15,673
Franco svizzero	1397,09
Scellino austriaco	160,46
Corona norvegese	255,69
Corona svedese	242,89
Marco finlandese	377,68
Dollaro australiano	1184,92

95A7060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa - C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa - C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1995, n. 18602.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, con sede in Palermo e unità di Palermo, Messina e Caltanissetta.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia editoriale poligrafica, con sede in Palermo e unità di Palermo, Messina e Caltanissetta, per il periodo dal 15 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.

La possibilità di beneficiare del trattamento disposto è prorogata dal 15 agosto 1995 al 14 febbraio 1996.

95A6824

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico: 5 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati.

1) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 gennaio 1989 al 30 luglio 1989.

2) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 luglio 1989 al 30 gennaio 1990.

3) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 gennaio 1990 al 30 luglio 1990.

4) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 luglio 1990 al 30 gennaio 1991.

5) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 gennaio 1991 al 30 luglio 1991.

6) Area comuni di Trentola, Parete, Villa di Briano, Villa Literno, S. Cipriano d'Aversa e S. Marcellino (Caserta). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989.

Comitato tecnico del 5 dicembre 1994.

Periodo dal 31 luglio 1991 all'11 agosto 1991.

95A6825

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF OMI, dal 30 dicembre 1994 Agusta OMI S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentosessanta unità, su un organico complessivo di trecentodiciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF OMI dal 30 dicembre 1994 Agusta OMI S.r.l. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edilquattro di Baroni Fulvio & C., con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sei unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edilquattro di Baroni Fulvio & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante S.p.a. Onama presso la ditta Refradige servizi industriali, con sede in Milano e unità di Mezzocorona (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, di cui una part-time da 35 a 17,5 ore medie settimanali, una part-time da 25 a 12,5 ore medie settimanali e una part-time da 18 a 9 ore medie settimanali, su un organico complessivo di sei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Onama presso la ditta Refradige servizi industriali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ericsson telecomunicazioni, con sede in Roma e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoventisette unità, su un organico complessivo di cinquemila-cin-
quecentosessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ericsson telecomunicazioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma e unità di Roma (sede centrale - Fiumicino - Ciampino) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centocinquantasei unità, di cui undici part-time da 30 ore a 26,25 ore medie settimanali e quattordici part-time da 25 a 24 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quattrocentootto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana, con sede in Roma, uffici, stazioni e filiali nazionali, escluse unità ubicate in Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonovantadue unità, di cui undici part-time da 30 a 26,25 ore medie settimanali, due part-time da 32 a 28 ore medie settimanali, una part-time da 26 a 24 ore medie settimanali e una part-time da 25 a 24 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quattrocentootto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hertz italiana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.P. Lavorazione pelli, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e unità di Rivarolo Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantacinque unità, su un organico complessivo di centoventi unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.L.P. Lavorazione pelli — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M., con sede in Correggio (Reggio Emilia) e unità di Correggio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di trentatre unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17210 del 30 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Man Veicoli industriali, con sede in Dossobuono di Villafranca (Verona) e unità di Dossobuono di Villafranca (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantatre unità, su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Man Veicoli industriali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 gennaio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi, prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PBO - Industria ossidi di piombo, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventisette unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15673 del 26 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PBO - Industria ossidi di piombo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 19 settembre 1993 al 18 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Impec, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di quarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Impec — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1994 al 24 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite Udine, con sede in Campoformido, frazione Basaldella (Udine) e unità di Campoformido, frazione Basaldella (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoquarantotto unità, su un organico complessivo di duecentosessantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite Udine — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 1° luglio 1994-2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style, con sede in Pieve Santo Stefano (Arezzo) e unità di Pieve Santo Stefano (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottanta unità, su un organico complessivo di novantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T. Style — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a., con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventisette unità, su un organico complessivo di seicentoquarantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17986 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a., con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, di cui due part-time da 20 a 10 ore medie settimanali e 3 part-time da 25 a 12,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di seicentoquarantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17985 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a., con sede in Madone (Bergamo) e unità di Madone (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoventitré unità, di cui trentanove part-time da 8 mesi lavorativi a 5 mesi per quaranta ore settimanali e trentotto lavoratori part-time da 7 mesi lavorativi a 4 mesi per 40 ore settimanali, su un organico complessivo di seicentoquarantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17984 del 20 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vestro dal 1° maggio 1994 Vestro Italia S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Montesarchio (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB Edilizia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geogomma, con sede in Castello d'Agogna (Pavia) e unità di Castello d'Agogna (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geogomma — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sati, con sede in Avellino e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di tredici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sati — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caseificio sociale cooperativo, con sede in Sorano (Grosseto) e unità di Sorano, località La Fratta (Grosseto), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantatre unità, su un organico complessivo di settantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caseificio sociale cooperativo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquecentosessantadue unità, su un organico complessivo di cinquecentosessantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CESPA Costruzioni edili, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dieci unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CESPA Costruzioni edili — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo raffinatori esportatori associati - G.R.E.A., con sede in Imperia e unità di Chiusavecchia (Imperia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di trentasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo raffinatori esportatori associati - G.R.E.A. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Sci, con sede in Gordona (Sondrio) e unità di Gordona (Sondrio), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di centoquattordici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Sci — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 6 dicembre 1993-31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tortoria Antonio, con sede in Napoli e unità di Napoli e Nola (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di quarantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Tortoria Antonio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 all'8 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unità di Campospinoso (Pavia) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,90 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 31 maggio 1994-21 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentottanta unità, su un organico complessivo di trecentouno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italresina, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unità, di cui due part-time da 29,25 a 21 ore medie settimanali e quattro da 19,5 a 15,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di sessantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italresina — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1994 al 20 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.I.P.E. Studio tecnico italiano progettazioni estero, con sede in Roma e unità di Napoli e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.I.P.E. Studio tecnico italiano progettazioni estero — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 21 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni, con sede in Olgiate Comasco (Como) e unità di Olgiate Comasco (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantotto unità, di cui una part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di ottantaquattro unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 17388

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lema Lezzeni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n c. Rivif, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di Volla (Napoli), per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di otto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Rivif — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 30 maggio 1994-31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMET - Impianti elettrici telefonici, con sede in Perugia e unità di Falconara Marittima (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantadue unità, su un organico complessivo di quattrocentoundici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMET - Impianti elettrici telefonici — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa sud costruzioni, con sede in Ragusa e unità di Ragusa e uffici tecnico e amministrativo di Comiso (Ragusa) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di settantatre unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15577 del 20 luglio 1994, limitatamente al periodo dall'11 aprile 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c. a r.l. Società cooperativa sud costruzioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma. del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a treventonovantasette unità, su un organico complessivo di milleduecentoquarantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smithkline Beecham Farmaceutici — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni , con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentaquattro unità, su un organico complessivo di duecentoventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Polo costruzioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a., con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantacinque unità, su un organico complessivo di ottocentocinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a., con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di trentuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a., con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquaranta unità, su un organico complessivo di duecentotrentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli, dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. , con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Somma Lombardo e Malpensa (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquindici unità, su un organico complessivo di cinquecentosettantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p a. , con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Vergiate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di settecentoquarantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S p.a., con sede in Cascina Costa di Samprate (Varese) e unità di Cascina Costa di Samprate (Varese), per i quali è stato
stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantacinque unità, su un organico complessivo di duemilatrecentouno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys , con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cento.unità, di cui una part-time da 28 a 23 ore medie settimanali e 13 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di seicentonovantasette unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14084 del 18 gennaio 1994, n. 14085 del 18 gennaio 1994, n. 14548 del 30 marzo 1994 e n. 14549 del 30 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys , con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cento unità, di cui otto part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di seicentonovantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi, come disciplinato nell'art. 1, lettera c), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 1. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore, corrispondenti a 56 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di diciotto lavoratori, su un organico di ventisei unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 221 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di sette lavoratori, su un organico di ventisei unità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 2. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 3 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 573 ore, corrispondenti a 87 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di undici lavoratori, su un organico di diciannove unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 3 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di sette lavoratori, su un organico di diciannove unità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 3. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bassano del Grappa (Vicenza) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 462 ore, corrispondenti a 70 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di tredici lavoratori, su un organico di ventitre unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 293 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di nove lavoratori, su un organico di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto dai precedenti articoli — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM — indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 1. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 581 ore, corrispondenti a 88 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di diciassette lavoratori, su un organico di trentuno unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 349 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di tredici lavoratori, su un organico di trentuno unità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 2. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Napoli-Nisco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 238 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di diciassette lavoratori, su un organico di trentacinque unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Napoli-Nisco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 151 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di diciotto lavoratori, su un organico di trentacinque unità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 3. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 468 ore, corrispondenti a 71 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di tredici lavoratori, su un organico di ventisei unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 313 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di dodici lavoratori, su un organico di ventisei unità.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

Art. 4. — *A)* è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM con sede in Milano e unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 575 ore, corrispondenti a 87 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di sedici lavoratori, su un organico di diciotto unità.

B) è autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 luglio 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 316 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di un lavoratore, su un organico di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto dai precedenti articoli — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM — indicati nei precedenti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Ristochef c/o Cogne, con sede in Milano e unità di Aosta per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, di cui sei part-time da 30 a 24 ore medie settimanali; quattro da 24 a 20 ore medie settimanali; due da 20 a 18 ore medie settimanali due da 18 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di duemiladuecentosessantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ristochef c/o Cogne — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994 registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è

stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Organizzazione Vendramini mensa c/o Enichem di Porto Marghera, con sede in Mantova e unità di Porto Marghera (Venezia) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventi unità, di cui tre part-time da 25 a 20,38 ore medie settimanali; due part-time da 20 a 16,30 ore medie settimanali; diciotto part-time da 25 a 22,69 ore medie settimanali; quattordici part-time da 20 a 18.15 ore medie settimanali; due part-time da 30 a 27,23 e uno part-time da 20 a 19,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di duecentonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Organizzazione Vendramini Mensa c/o Enichem di Porto Marghera — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Socama 2000 unità mensa c/o Fiat auto, con sede in Torino e unità di Rivalta (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosettantotto unità, di cui trentacinque unità da 35,7 a 26,25 ore medie settimanali, due unità da 30 a 21 ore settimanali, quattordici unità da 25 a 20 ore medie settimanali, centouno unità da 20 a 14 ore medie settimanali su un organico complessivo di settecentodue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Socama 200 unità mensa c/o Fiat auto — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Intalrestaurant unità mensa c/o Officine casertane, con sede in Napoli e unità di San Nicola La Strada (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di duecentoquarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intalrestaurant unità mensa c/o Officine casertane — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S p a. Italrestaurant c/o Firema trasporti unità Fiore, con sede in Napoli e unità di San Nicola La Strada (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di duecentocinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intalrestaurant c/o Firema trasporti unità Fiore — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Intalrestaurant c/o Firema trasporti unità Fiore, con sede in Napoli e unità di San Nicola La Strada (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di duecentoquarantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intalrestaurant c/o Firema trasporti unità Fiore — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiori Indumec, con sede in Casinalbo di Formigine (Modena) e unità di Casinalbo di Formigine (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattro unità, su un organico complessivo di dodici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiori Indumec — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucor, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e unità di Caselle di Selvazzano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a nove unità, su un organico complessivo di trentacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zucor — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 14 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hatù Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di duecentosettantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hatù Ico — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knorr Bremse Sist. Aut.li Comm.li dal 1° agosto 1994 Bendix H V.S. Italia, con sede in Arcore (Milano) e unità di Arcore (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentocinquantuno unità, su un organico complessivo di duecentonovantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Knorr Bremse Sist. Aut.li Comm li dal 1° agosto 1994 Bendix H.V.S. Italia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantoni, con sede in Osoppo (Udine) e unità di Osoppo (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centodieci unità, su un organico complessivo di cinquecentoventotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantoni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alco, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quaranta unità, su un organico complessivo di settantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alco — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e autorizzata, limitatamente al 1° febbraio 1994-31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Scatolificio Buffon, con sede in Valdobbiadene (Treviso) e unità di Soave di Porto Mantovano (Mantova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di ottantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scatolificio Buffon — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e autorizzata, limitatamente al periodo 31 maggio 1995-26 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di centoquarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e autorizzata, limitatamente al periodo 23 maggio 1994-22 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1. primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardia Risorse, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasette unità, su un organico complessivo di cinquantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardia Risorse — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Usea, con sede in Genova e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantanove unità, su un organico complessivo di sessantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Usea — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonori — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tognoni Enrico calzificio, con sede in Caronno Pertusellà (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese) e Saronno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantatre unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tognoni Enrico calzaturificio — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana, con sede in Gaggiano (Milano) e unità di Castelli Calepio (Bergamo), Gaggiano (Milano) e Trezzano sul Naviglio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventinove unità, su un organico complessivo di duecentonovantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jungheinrich italiana — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mary Mode, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mary Mode — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.R.T.I. Formatura raccordi tubi italiani, con sede in Milano e unità di Sestri Levante (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sessantaquattro unità, su un organico complessivo di novantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova F.O.R.T.I. Formatura raccordi tubi italiani — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framon, con sede in San Daniele del Friuli (Udine) e unità di San Daniele del Friuli (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,76 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di venti unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framon — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. di vigilanza «La Folgore Filippese», con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciannove unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. di vigilanza «La Folgore Filippese» — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oleifici del Tirreno — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa industria vetro, con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa industria vetro — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buhler, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di

solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantanove unità, su un organico complessivo di centoventi unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17763 del 27 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buhler — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusital, con sede in Asso (Como) e unità di Asso (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sette unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fusital — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerardi, con sede in Samarate (Varese) e unità di Samarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, di cui uno part-time da 20 a 5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di quindici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerardi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 4 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.C., con sede in Robbio (Pavia) e unità di Robbio (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Stefano Bertoldo & C., con sede in Forno Canavese (Torino) e unità di Forno Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Stefano Bertoldo & C. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital Green Oil, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Legnago (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di novantasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ital Green Oil — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A6791-95A6826

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 21 agosto 1994 al 19 agosto 1995, della ditta S.p.a. Manuli autoadesivi (gruppo Manuli), con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli autoadesivi (gruppo Manuli), con sede in SS. Cosma e Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli autoadesivi (gruppo Manuli), con sede in SS. Cosma e' Damiano (Latina) e unità di SS. Cosma e Damiano (Latina), per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1995 con decorrenza 21 febbraio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona e unità di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 16 gennaio 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli.

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 16 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Vercelli, per il periodo dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno).

Parere comitato tecnico del 2 agosto 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Vetreria Etrusca, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e unità di Montelupo Fiorentino (Firenze).

Parere comitato tecnico del 4 agosto 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Etrusca, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze) e unità di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1995 con decorrenza 5 dicembre 1994;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Weber (gruppo FIAT), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari).

Parere comitato tecnico del 4 agosto 1995 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Weber (gruppo FIAT), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Weber (gruppo FIAT), con sede in Torino e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unità produttive per le quali l'I.N.P.S. verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Concari prefabbricati di Pasquale Concari, con sede in Parma e unità di Ramiola (Parma), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Granarolo Felsinea (gruppo C.E.R.P.L.), con sede in Bologna e unità di Bologna, Ferrara, Mestre (Venezia), Forlì, magazzino di Mantova, Rimini, Pesaro, Verona, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 21 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1996, della ditta S.r.l. GF Oto Melara Breda Bresciana (gruppo Finmeccanica - Settore difesa - dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.p.a.), con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 1° giugno 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. GF Oto Melara Breda Bresciana (gruppo Finmeccanica - Settore difesa - dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.p.a.), con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1994 all'11 agosto 1994.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/91.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 12 febbraio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18086/13;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. GF Oto Melara Breda Bresciana (gruppo Finmeccanica - Settore difesa - dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.p.a.), con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/91.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 12 agosto 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18086/14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 agosto 1993 al 19 gennaio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unità di Foggia, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 19 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1993 con decorrenza 3 agosto 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995, della ditta S.p.a. FAP, con sede in Palermo e unità di Catania, Milano, Palermo e Torino.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. FAP, con sede in Palermo e unità di Catania, Milano, Palermo e Torino, per il periodo dal 23 settembre 1994 al 16 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 giugno 1994 al 21 giugno 1995, della ditta S.r.l. Inv.El. Involucri elettromeccanici, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Inv.El. Involucri elettromeccanici, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 22 giugno 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 22 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Inv.El. Involucri elettromeccanici, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 22 dicembre 1994 al 21 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 22 dicembre 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.p.a. Hera, con sede in Agrigento e unità di Licata (Agrigento), Menfi (Agrigento) e uffici di Agrigento.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Hera, con sede in Agrigento e unità di Licata (Agrigento), Menfi (Agrigento) e uffici di Agrigento, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Hera, con sede in Agrigento e unità di Licata (Agrigento), Menfi (Agrigento) e uffici di Agrigento, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio New Way, con sede in Capurso (Bari) e unità di Capurso (Bari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 novembre 1994 al 10 novembre 1995, della ditta S.r.l. Metalcostruzioni, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalcostruzioni, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 11 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Metalcostruzioni, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 11 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipes, con sede in Pescara, stabilimento e ufficio in S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede in Potenza e unità di Potenza.

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Taurisano Francesco, con sede in Nola (Napoli) e unità di S. Vitaliano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Taurisano Francesco, con sede in Nola (Napoli) e unità di S. Vitaliano (Napoli), per il periodo dal 16 settembe 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unità di Castiglione Scalo (Cosenza) e Cosenza.

Parere comitato tecnico del 6 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Cosenza, con sede in Cosenza e unità di Castiglione Scalo (Cosenza) e Cosenza, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91 - decreto del 19 settembre 1991.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta.

Parere comitato tecnico del 6 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo.

Parere comitato tecnico del 18 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unità di Teramo, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992, della ditta S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri (Latina) e unità di Sessa Aurunca (Caserta).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri (Latina) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 31 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Acron, con sede in Nucleo ind.le di Onna - L'Aquila e unità di L'Aquila.

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Acron, con sede in Nucleo ind.le di Onna - L'Aquila e unità di L'Aquila, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.p.a. Alfa Romeo Avio S.A.P.A., con sede in Napoli-Capodichino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Romeo Avio S.A.P.A., con sede in Napoli-Capodichino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Romeo Avio S.A.P.A., con sede in Napoli-Capodichino e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995, della ditta S.p.a. Confezioni Tiber, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento e uffici in Città di Castello (Perugia).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1994 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Confezioni Tiber, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento e uffici in Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 12 febbraio 1994, n. 2366.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995, della ditta S.p.a. S.I.T. Società italiana tabacchi, con sede in Chieti e unità di Pianella - frazione Cerratina (Pescara).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 23 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T. Società italiana tabacchi, con sede in Chieti e unità di Pianella - frazione Cerratina (Pescara), per il periodo dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995.

Art. 3, comma 2, legge n 223/1991, decreto tribunale del 23 febbraio 1994.

Contributo addizionale: no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della ditta S.a s. Armafer del Dr. Michele Morelli & C., con sede in Lecce, unità di Campobasso e Caserta

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a s. Armafer del Dr. Michele Morelli & C., con sede in Lecce, unità di Campobasso e Caserta, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto, dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S a.s Armafer del Dr. Michele Morelli & C., con sede in Lecce, unità di Campobasso e Caserta, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.r.l. A.P M., con sede in Potenza e unità di fraz. Tinchi-Pisticci (Matera).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.P.M., con sede in Potenza, unità di fraz. Tinchi-Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.r.l. Serromeccanica Sud, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Serromeccanica Sud, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Serromeccanica Sud, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta Serromeccanica di Francesco Riccio, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Serromeccanica di Francesco Riccio, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Serromeccanica di Francesco Riccio, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1994 con decorrenza 7 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Il Compasso, con sede in Lecce e unità di Lecce.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo; già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Il Compasso, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 2 agosto 1993.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995, della ditta S.r.l. Riolio, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 3 aprile 1995 con effetto dal 19 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Riolio, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, sentenza tribunale del 19 gennaio 1994, n. 4342.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta S.r.l. C.E.T.I.S., con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.E.T.I.S., con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994.

Con esclusione lavoratori di cantiere e fine lavori;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in zona industriale S. Mango sul Calore (Avellino) e unità di S. Mango sul Calore (Avellino).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in zona industriale S. Mango sul Calore (Avellino) e unità di S. Mango sul Calore (Avellino), per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 15 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con sede in zona industriale S. Mango sul Calore (Avellino), e unità di S. Mango sul Calore (Avellino), per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Oleifici Fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oleifici Fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi), e unità di Fasano (Brindisi) per il periodo dal 21 dicembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oleifici Fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Attività meridionali, con sede in Roma e ufficio di Roma.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Attività meridionali, con sede in Roma e ufficio di Roma, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994;

14) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Attività meridionali, con sede in Roma e ufficio di Roma, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 1° maggio 1995;

15) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta S.r.l. A.I.C.O., con sede in Sassari e unità di Sassari.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. A.I.C.O., con sede in Sassari, e unità di Sassari, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni *in deroga*, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995, della ditta S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unità di Caivano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli), e unità di Caivano (Napoli) per il periodo dal 19 aprile 1995 al 19 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 20 marzo 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995, della ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unità di Perugia.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unità di Perugia, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Coop. studi e rilievi, con sede in Macchia d'Isernia (Isernia) e unità di Macchia d'Isernia (Isernia).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Coop. studi e rilievi, con sede in Macchia d'Isernia (Isernia) e unità di Macchia d'Isernia (Isernia), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni *in deroga*, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in Zibido S. Giacomo (Milano) e unità in Zibido S. Giacomo (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanter, con sede in Vimodrone (Milano) e unità in Vimodrone (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1995 al 3 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 agosto 1995 al 3 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni ing. Andreotti, con sede in Cremona e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zamark, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità in Somma Lombardo (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 luglio 1995 al 15 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CCRT Sistemi, con sede in Milano e unità in Milano e Vigevano (Pavia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop, con sede in Crevalcore (Bologna) e unità in Crevalcore (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità in Abano Terme (Padova), Firenze e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1995 al 20 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Riva, con sede in Varese e unità in Varese, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico italiano, con sede in Milano e unità in Aprilia (Latina) e Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unità in Bollate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità in Vignate (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.R. Arte ceramica romana di Angelo Caruso & C., con sede in Pomezia (Roma) e unità in Pomezia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 febbraio 1995 al 1° agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 agosto 1995 al 1° febbraio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Edilsonda costruzioni generali, con sede in Roma e unità di Altare (n. 2 unità) (Savona), Chiusi della Verna (Arezzo), Cir Doria (n. 2 unità) (Genova), Priero (Cuneo), Tarsia Paola (n. 2 unità) (Cosenza) e Valda (Trento).

Parere comitato tecnico dell'11 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edilsonda costruzioni generali, con sede in Roma e unità di Altare (n. 2 unità) (Savona), Chiusi della Verna (Arezzo), Cir Doria (n. 2 unità) (Genova), Priero (Cuneo), Tarsia Paola (n. 2 unità) (Cosenza) e Valda (Trento), per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 ottobre 1994 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irvin elettronica dal 18 maggio 1994 Hitesys con sede in Aprilia (Latina) e unità in Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994, limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla Irvin elettronica S.p.a.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1994 con decorrenza 18 aprile 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16079/3 del 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994, della ditta S.p.a. Tessitura serica Vittorio Fumagalli, con sede in Parè (Como) e unità di Parè (Como).

Parere comitato tecnico dell'8 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura serica Vittorio Fumagalli, con sede in Parè (Como) e unità di Parè (Como), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - decreto tribunale del 10 agosto 1992 - contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettrobeton, con sede in Padova e unità di Mestre (Venezia) e Padova, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smithkline Beecham farmaceutici, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano) e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Magis farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Aesculapius farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 1° maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1995 con effetto dal 26 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unità di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 26 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. S.G.S. Thomson micrelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995: favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 2994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

8) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente deceto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.G.S. Thomson microelectronics, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unità di Catania, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alfer, con sede in Pisogne (Brescia) e unità in Pisogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 4 agosto 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfer, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1995 con decorrenza 4 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, della ditta S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18385/1 del 28 luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995, con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Prescav, con sede in Milano e unità di Pavia, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e unità di Fonderia di Cavaria (Varese) e Oggiona S. Stefano (Varese).

Parere comitato tecnico del 4 agosto 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e unità di Fonderia di Cavaria (Varese) e Oggiona S. Stefano (Varese), per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A6788-95A6827

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferimento della concessione mineraria per marna da cemento a presa rapida «Ponte Centesimo», in Foligno

Con decreto distrettuale 22 luglio 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma è stata conferita la concessione mineraria per marna da cemento a presa rapida «Ponte Centesimo», in territorio del comune di Foligno (Perugia), sull'area di complessivi Ha 56.37.60, per la durata di anni 20.

95A6904

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Banca agricola mantovana, in Mantova all'emissione di assegni circolari

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Governatore della Banca d'Italia ha autorizzato la Banca agricola mantovana, con sede legale in Mantova, e capitale sociale di lire 40,5 miliardi, all'emissione di assegni circolari considerato che la stessa, al 31 luglio 1995, segnala un patrimonio di vigilanza di lire 1.169 miliardi e una massa fiduciaria di lire 5.474 miliardi e che, in generale, sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio.

L'efficacia del provvedimento è stata subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6971

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare: F19B «neuropsichiatria infantile», disciplina «neuropsichiatria infantile».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7055

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 3 0 9 5 *

L. 1.300